



Gli studenti comunitari con titolo ottenuto all'estero che si immatricolano in corsi di laurea ad accesso programmato locale o nazionale dovranno allegare i seguenti documenti nel campo *Documentazione/Autocertificazione titolo estero* su <https://studentionline.unipv.it/esse3/Home.do> :

1. **Titolo di studio in originale** (o copia conforme o certificato sostitutivo) degli studi secondari conseguito con almeno 12 anni di scolarità*, **tradotto** in italiano **e legalizzato**** dalle Rappresentanze diplomatiche italiane situate nello Stato in cui è stato conseguito il titolo **o munito di timbro 'Apostille'** dalle Autorità locali competenti per i Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 05.10.1961 **o Attestato di Verifica rilasciato dal CIMEA**. Nel caso di titolo di studio rilasciato in lingua inglese, spagnola e francese, la traduzione non è richiesta***;
2. **Dichiarazione di valore** rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica italiana competente **o Attestato di Comparabilità rilasciato dal CIMEA**;
3. **Certificato del superamento della prova di idoneità accademica** (solo se nel Paese di provenienza è prevista tale prova per l'accesso all'università);
4. Nel caso in cui qualcuno dei sopracitati documenti non fosse disponibile, gli interessati dovranno compilare, firmare e allegare nella procedura la seguente [autocertificazione](#).

*Se il diploma di maturità è stato conseguito a conclusione di un periodo di scolarità inferiore ai 12 anni, al fine di colmare la scolarità mancante sarà necessario presentare, in alternativa:

a) La certificazione accademica attestante il superamento di tutti gli esami previsti per il primo anno o per i primi due anni di studi universitari, se il sistema scolastico del Paese di provenienza è rispettivamente di undici anni o di dieci anni; b) Un titolo ufficiale italiano o estero di studi post-secondari conseguito in un Istituto superiore non universitario e di materia affine al corso prescelto, della durata di un anno o di due anni se il sistema scolastico del Paese di provenienza è rispettivamente di undici anni o di dieci anni; c) Certificazioni relative al superamento di corsi propedeutici (Foundation Course), che colmino gli anni di scolarità mancanti.

Tali certificazioni sono soggette alle stesse formalità richieste per il titolo di studio.

**La legalizzazione dei documenti non è richiesta per Belgio, Danimarca, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda, Francia, Irlanda (Convenzione Europea di Bruxelles 1987) e Germania (Convenzione italo-tedesca 1969); non è inoltre richiesta per i documenti che presentano una modalità di accertamento elettronico/digitale della sua veridicità (QR code/stringa di codice).

*** La traduzione in italiano potrà essere eventualmente richiesta a discrezione degli Uffici e/o della Commissione di valutazione.